

Costi della manodopera e base d'asta: occhio alle tabelle ministeriali

Nello stabilire la base d'asta, la stazione appaltante deve considerare il costo indicato nelle tabelle ministeriali e i minimi inderogabili

di [Redazione tecnica](#) – 08.05.2024

La stazione appaltante deve definire l'importo a base d'asta svolgendo un'adeguata istruttoria sui **costi della manodopera**, in modo da garantire un effettivo confronto concorrenziale, tutelando così gli stessi lavoratori.

Una condotta sicuramente non seguita da un ente, che ha indetto una procedura per l'affidamento di servizi di vigilanza armata e antincendio proponendo una base d'asta troppo bassa per poter rispettare le **tabelle ministeriali sul costo del lavoro** e quindi garantire una retribuzione adeguata.

Importo a base d'asta: occhio ai costi della manodopera

Lo spiega bene il **TAR Toscana** con la **sentenza del 9 aprile 2024, n. 389**, che ha disposto l'annullamento di una gara, riconoscendo la violazione di quanto previsto dall'art. 41, commi 12, 13 e 14, d.lgs. n. 36/2023 (**Codice dei Contratti Pubblici**).

L'importo a base d'asta, pari a 230mila euro, comprendeva anche i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in 218mila euro, calcolati sulla base del CCNL di riferimento. Si trattava per altro della riedizione di un primo bando di gara con alcune differenze sia sulla tipologia di prestazione richiesta che sul criterio di selezione delle offerte, a fronte però della stessa base d'asta.

Secondo la ricorrente, l'importo stabilito dalla SA non avrebbe consentito la formulazione di un'**offerta seria e competitiva**, nel rispetto delle garanzie retributive e del diritto dell'impresa ad ottenere un minimo di remuneratività dall'appalto.

Un orientamento condiviso dal giudice amministrativo, che ha richiamato la normativa di riferimento:

- l'art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui *“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione...”*
- il successivo comma 14, nel quale si precisa che *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”*.

I costi della manodopera vanno scorporati da quelli soggetti a ribasso

La normativa prevede dunque che la base d'asta debba essere elaborata **in base al costo determinato nelle tabelle ministeriali** e che i costi della manodopera e della sicurezza siano **scorporati dall'importo assoggettato al ribasso**.

Il legislatore impone l'indicazione separata in offerta del costo del personale proprio per tutelare il diritto dei lavoratori ad una **giusta retribuzione** ed evitare dunque che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto.

Non solo: sempre a tutela del diritto dei lavoratori ad una retribuzione dignitosa, l'art. 110, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 (già art. 97, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016), prevede che non siano ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

È chiaro che anche la stazione appaltante, nello stabilire la base d'asta, debba tenere conto del costo indicato nelle tabelle ministeriali e dei **minimi inderogabili**. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che *"...una base d'asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle Tabelle ministeriali non è di per sé causa di illegittimità della legge di gara; lo diventa allorquando vi deroga in termini macroscopici, quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore"*.

Nel caso in esame, il costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante e rapportato al monte ore complessivo nel biennio, ha determinato di fatto un costo orario molto inferiore rispetto a quanto indicato nelle tabelle ministeriali.

Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il bando e tutti gli atti collegati: la SA non ha svolto un'approfondita istruttoria sul costo della manodopera per determinare l'importo da indicare a base di gara, tale da consentire l'effettivo confronto concorrenziale e, al contempo, la tutela dei lavoratori.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*